

105/119

il sasso nello stagno

IL CARCERE: UN'ABOLIZIONE POSSIBILE

L'abolizionismo assume che vi siano istituzioni strutturalmente orientate alla produzione di diseguaglianza e violenza e che la loro riforma rischi di raffinarne il funzionamento più di quanto lo disinnesci. La domanda centrale diventa allora politica: è possibile riformare il carcere oppure la sua abolizione è l'unica opzione in grado di interrompere la produzione istituzionale di scarto? E quali sono le condizioni alle quali l'abolizione del carcere è concretamente pensabile?

105

VALERIA VERDOLINI

Di cosa parliamo quando parliamo di abolire?

Abolire è un verbo antico e scomodo, deriva dal latino *abolere*: letteralmente significa eliminare alla radice ciò che è stato istituito. Nel diritto romano l'*abolitio* era l'atto formale con cui si estingueva una norma o veniva meno un'accusa. L'azione dell'*abolitio* cancellava un testo, revocava un procedimento, sospendeva un potere. Come suggerisce il sociologo francese Pierre Bourdieu¹, l'efficacia del diritto non risiede solo nella norma scritta, ma nella

¹ Pierre Bourdieu, *Forme di capitale* [1986], trad. it. di Barbara Grüning, Armando Editore, 2015.

disponibilità collettiva a riconoscere quell'ordine come naturale e legittimo. È su questo piano che il diritto incontra il potere simbolico. Per estensione, ciò che per il sociologo Luciano Gallino si presenta come «un complesso normativo di qualunque genere che struttura durevolmente un campo d'azione sociale»² viene definito istituzione.

Tale circoscrizione del perimetro definitorio non risolve però le difficili questioni riguardanti la relazione tra istituzioni e potere, e sulla base di quali relazioni si struttura (o si è strutturato durevolmente) il campo di azione sociale. La sociologa Ota de Leonardi sostiene che «se vogliamo mettere a fuoco che cosa sono le istituzioni e come operano, dobbiamo guardar dentro questa loro versione estrema: dalle istituzioni la vita in società non può prescindere, né tanto meno i singoli attori che noi siamo, ma fa differenza se esse sono dei beni o dei mali comuni»³. A partire da questa distinzione, il problema non è tanto stabilire un giudizio morale sulle istituzioni, quanto interrogare i loro effetti: in che modo producono consenso o obbedienza, inclusione o esclusione.

Questo saggio⁴ parte da tali assunti per ragionare su una specifica istituzione, ossia quella careeraria e più in generale sulla normatività penale. Come ha sostenuto il criminologo norvegese Thomas Mathiesen, «l'ideologia che illustra quel che si fa nel carcere, come se fosse concepito per riportare il detenuto alla funzionalità, è antica come il carcere»⁵. Fin dalle sue origini, la prigione si è presentata infatti come un laboratorio morale e produttivo, fondato su una concezione riabilitativa della pena condensata nelle parole chiave «lavoro, scuola, influsso morale e disciplina»⁶.

Qui sta il nodo più difficile da sciogliere: non il domandarsi se un'istituzione “funziona” o meno, ma per chi funziona, per quali soggetti e qual è il suo costo sociale. Il lessico della riforma tende a misurare l'efficienza, al contrario il lessico dell'abolizione insegna a misurare le forme e le pratiche della legittimità. Allora, se tali istituzioni non sono riformabili, si possono forse abolire? E se sì, come? Possiamo oggi pensare e, per esteso, immaginare di abolire il carcere?

² Luciano Gallino, *Dizionario di sociologia*, Utet, 1983, p. 405.

³ Ota de Leonardi, *Come e perché parlarne*, Carocci, 2001, p. 82.

⁴ Per una riflessione molto più ampia rimando al mio *Abolire l'impossibile. Le forme della violenza, le pratiche della libertà*, Adel Editore, 2025.

⁵ Thomas Mathiesen, *Perché il carcere?* [1987], trad. it. di Enrico Pasini e Maria Grazia Terzi, Edizioni Gruppo Abele, 1996, p. 58. Sempre dello stesso autore si rimanda anche al fondamentale *The Politics of Abolition*, Wiley, 1974 e, più recentemente, a *The Politics of Abolition Revisited*, Routledge, 2015.

⁶ *Ivi*, p. 60.

***Perché abolire:
del difficile rapporto tra istituzioni e violenza***

Il presupposto principale per ragionare diabolizioni è considerare il carcere come «un male comune», sgombrando il campo dalla presunta bontà delle sue funzioni democratizzanti. In particolare, la funzione rieducativa viene spesso assunta come orizzonte normativo, ma si scontra con un tasso di recidiva stimato attorno al 70%. Ciò che resta, allora, sono le funzioni che il carcere effettivamente svolge: la funzione neutralizzante e di incapacitazione, e quella simbolica.

Proprio da questa matrice originaria David Garland fa discendere la cosiddetta «reinvenzione del carcere» degli ultimi decenni: una trasformazione che ne accentua la funzione neutralizzante e contingente, più che correttiva o rieducativa⁷. Questa svolta appare come un esito coerente di un dispositivo la cui legittimazione è storicamente ambivalente.

In Italia e in Europa, i percorsi storici sono stati diversi, ma la convergenza degli esiti è evidente. Le istituzioni del controllo – carcere, polizia, confini – separano sistematicamente chi ha potere da chi non ne ha. La funzione dichiarata è quella di proteggere la società, garantire sicurezza, punire in modo proporzionato; la funzione latente è quella di riprodurre la diseguaglianza, gestire l'eccedenza sociale, mantenere netta la linea tra cittadini “ pieni ” e soggetti non paradigmatici, collocati in spazi di marginalità controllata.

Se un'istituzione è progettata per separare, selezionare, produrre scarto, “perfezionarla” significa spesso renderla più efficiente nel perseguire tale funzione.

Questo nesso genealogico consente di leggere la trasformazione del carcere come una riorganizzazione coerente di un dispositivo antico. Lo studioso pacifista Johan Galtung⁸ ha mostrato come la violenza non si esaurisca nelle forme dirette e visibili. Le figure dell’“immigrato irregolare”, del “tossicodipendente”, del “delinquente abituale”, così come la categoria indifferenziata della “devianza”, sono prodotti simbolici che razionalizzano la violenza strutturale che colpisce alcune persone e non altre.

In questo quadro, diseguaglianza, ingiustizia e oppressione appaiono come momenti di uno stesso processo di distribuzione asimme-

107

⁷ David Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nella società contemporanea* [2001], trad. it. di Adolfo Ceretti e Francesca Gibellini, il Saggiatore, 2004.

⁸ Johan Galtung, “Violence, Peace, and Peace Research”, *Journal of Peace Research*, vol. 6, n. 3, 1969.

trica di risorse, diritti e voce politica. La società punitiva, a sua volta, è la forma che un certo assetto sociale assume quando decide di gestire i propri scarti attraverso apparati di controllo e segregazione. Il razzismo, il sessismo e il classismo sono sistemi di significato che organizzano ciò che appare naturale e immutabile⁹. Anche l'idea del carcere come "risposta normale al crimine" rientra in questa struttura epistemica, ed è funzionale alla sua riproduzione. In altre parole, il carcere opera da sempre entro queste strutture e, per usare le parole dei coniugi Basaglia, si manifesta come una delle «istituzioni della violenza»¹⁰.

Di fronte a questo quadro, il conflitto tra riformismo e abolizionismo assume un significato preciso. Il riformismo si muove nell'orizzonte della correzione: presuppone che le istituzioni siano, in linea di principio, legittime ma mal funzionanti, e che necessitino di interventi mirati. Il compito politico consisterebbe allora nel ridurre gli eccessi, correggere gli abusi, limitare l'arbitrarietà, umanizzare le condizioni di vita, garantire l'esigibilità dei diritti. In questo scenario, la pena detentiva continuerebbe a rappresentare il fulcro del sistema, pur potendo essere resa più razionale, proporzionata e conforme al dettato costituzionale.

L'abolizionismo, al contrario, assume che vi siano istituzioni strutturalmente orientate alla produzione di diseguaglianza e violenza, e che la loro riforma rischi di raffinarne il funzionamento più di quanto lo disinneschi. La domanda centrale diventa allora politica: è possibile riformare il carcere, oppure la sua abolizione è l'unica opzione in grado di interrompere la produzione istituzionale di scarto?

L'accademica e attivista statunitense Angela Davis non ha dubbi a riguardo: «Le istituzioni penali non risolvono il problema della violenza; lo perpetuano attraverso una rete di diseguaglianze storiche e sociali»¹¹.

Il punto centrale riguarda perciò il ragionamento sull'inutilità della prigione, sulla sua profonda ingiustizia, non solo per la selettività esistente rispetto agli autori di reato, ma anche nei confronti delle vittime, poiché la capacità di ricomposizione sociale svolta

⁹ Richard Delgado e Jean Stefancic hanno parlato di «strutture epistemiche di dominio» per indicare quei dispositivi di sapere che impediscono di immaginare alternative significative alle condizioni di ingiustizia esistenti. Cfr. Richard Delgado, Jean Stefancic, "Critical Race Theory: An Introduction" (vol. 87), New York University Press, 2023.

¹⁰ Franco Basaglia, (a cura di), *L'istituzione negata*, Einaudi, 1968, p. 115.

¹¹ Angela Davis, *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, trad. it. di Giuliana Lupi, minimum fax, 2005.

attualmente dal carcere è minima, al massimo produce un surrogato simbolico, spesso tardivo e spesso inutile.

In questo scenario, l'abolizionismo rappresenta prima di tutto un cambio di lente. Significa guardare carcere, polizia, frontiere, istituzioni totali come dispositivi storici, non naturali e soprattutto come tecnologie della diseguaglianza. Significa perciò interrogarsi su che cosa producono gli strumenti con cui diciamo di punire.

Per capire cosa sia l'abolizionismo oggi occorre però allargare la prospettiva. La diseguaglianza è il prodotto di processi lunghi, selettivi, strutturali. Si fabbrica nella distribuzione di reddito, istruzione e salute, ma anche nel modo in cui organizziamo paura, colpa, castigo.

Abolizionismi europei...

Le istituzioni della violenza funzionano, ma funzionano per scopi che non possiamo più considerare legittimi: riprodurre la diseguaglianza, governare l'eccedenza umana, amministrare l'esclusione. Le riforme cosmetiche recenti, quali l'introduzione e l'uso della *bodycam*, i corsi sulla *diversity*, la retorica delle "carceri accoglienti", l'implementazione dei confini "intelligenti", rischiano di abbellire apparati che restano orientati alla selezione dei corpi sacrificabili. Nel campo penale, "abolizionismo" non indica una sola posizione. Il criminologo Massimo Pavarini¹² lo ricostruisce come un ventaglio di prospettive: dai movimenti contro la pena di morte e la tortura alle critiche radicali all'ergastolo e alla pena detentiva, fino alle posizioni che chiedono l'abolizione integrale del sistema della giustizia criminale. Lo studioso critico del potere Vincenzo Ruggiero propone perciò di definire l'abolizionismo come prospettiva analitica: «Per abolizionismo non si intende un programma per l'eliminazione immediata della pena e del sistema della giustizia criminale, ma una specifica scelta analitica al cospetto della questione criminale e della risposta istituzionale. Abolizionista è, quindi, una prospettiva dalla quale si osserva il crimine, una maniera altra di guardare alla legge, e una concezione non corriva di concepire la pena e i suoi effetti. Se riteniamo l'abolizionismo una prospettiva analitica, scopriamo che questa scuola di pensiero si

109

¹² Si rimanda a Massimo Pavarini, "Farla finita in carcere" e il limite storico-culturale della pena privativa della libertà", *Critica del diritto*, nn. 1-4, 2009; Id., *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bononia University Press, 2014; Id., Prefazione e capitolo "Manifesto 'No prison'" (unitamente a Livio Ferrari), in Livio Ferrari, *No prison. Ovvero il fallimento del carcere*, Rubbettino Editore, 2015, pp. 142.

trova a suo perfetto agio con alcune idee chiave e con diversi aspetti significativi della sensibilità e della civiltà occidentali»¹³. Abolizionismo è perciò un punto di vista da cui osservare il crimine, la legge e la pena in modo non complice.

Definire l'abolizionismo come prospettiva analitica o come metodo consente anche di affrontare un nodo che spesso viene eluso nel dibattito pubblico: quello della violenza grave, reiterata, intenzionale. L'abolizionismo mette in discussione la delega automatica al sistema penale e alla pena detentiva come risposta privilegiata e quasi esclusiva e prova a indagare le cause sistemiche della violenza stessa che non viene per forza messa in discussione. La questione non è se la violenza esista, ma quali forme di risposta istituzionale siano in grado di contenerla senza riprodurla, di riconoscerla senza amministrarla attraverso dispositivi che producono ulteriore danno, e come lavorare davvero sulla sua prevenzione e sul suo smantellamento.

Dentro questa costellazione, è utile distinguere tre assi principali. Il primo è rappresentato dal riduzionismo penale: tale corrente prevede di restringere l'area del punibile, di ridurre drasticamente la detenzione, di espandere le misure alternative, e soprattutto di rafforzare le garanzie. È una linea pragmatica, spesso legata a figure di giuristi, garanti, operatori, terzo settore. Non sempre si definisce abolizionista, ma lavora sulla medesima questione, ossia rendere il carcere un'eccuzione e non la regola.

Il secondo asse è quello dell'abolizionismo istituzionale europeo: si tratta di una critica del carcere come istituzione totale e del sistema penale come macchina di produzione di diseguaglianza. Qui entrano in campo gli autori che hanno smontato l'idea di pena come bene pubblico e hanno insistito sulla dimensione sociale della punizione, ossia sul ragionare su come la società decide chi è scarto, da chi si deve separare.

Il terzo asse è infine l'abolizionismo come metodo politico-culturale: prevede di trasformare il modo in cui una comunità pensa più in generale il conflitto sociale, la responsabilità e la riparazione. In Europa questa linea dialoga spesso con esperienze "extra-penali" come la deistituzionalizzazione psichiatrica: non perché carcere e manicomio siano la stessa cosa, ma perché entrambi mostrano come un'istituzione totale si legittimi producendo paura e promettendo protezione.

Il welfare novecentesco, le tradizioni giusgarantiste e il peso dei diritti sociali hanno reso meno immediata l'affermazione di un

¹³ Vincenzo Ruggiero, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, Edizioni Gruppo Abele, 2011.

abolizionismo radicale in contesti in cui i diritti hanno arginato – dove e come hanno potuto – la violenza istituzionale.

Per queste ragioni, si è affermata una costellazione di posizioni intermedie, che si muovono dalla critica garantista delle istituzioni penitenziarie alla riflessione sulla riduzione del danno, a seguito dell'esplosione delle tossicodipendenze. Sono traiettorie che ricadono nel recinto ampio del riduzionismo penale, solo in tempi recenti il dibattito è arrivato a ipotizzare meccanismi più radicali di trasformazione, come quelli abolizionisti. Tra i fautori delle posizioni più garantiste si annovera Luigi Ferrajoli, che indica con il diritto penale minimo una via intermedia: contenere il potere punitivo, limitarlo con garanzie rigorose, impedire derive autoritarie¹⁴. In ambito scandinavo, il sociologo Nils Christie è uno dei riferimenti più chiari dell'abolizionismo radicale: rifiuta l'idea che lo Stato possa amministrare il dolore come se fosse una risorsa pubblica da distribuire, e rivendica il conflitto come spazio da restituire alle parti coinvolte¹⁵. A differenza di Christie, l'olandese Louk Hulsman lavora sul lessico ed estende l'abolizionismo dall'abolizionismo penitenziario a quello penale *tout court*. Hulsman propone infatti una rivoluzione culturale che sostituisce la parola “reato” con espressioni come “atto spiacevole” o “comportamento indesiderabile”, per disinnescare quella carica ontologica che fa scattare automaticamente il dispositivo penale. Se parliamo di reato, attiviamo giudici, carabinieri, carceri; se parliamo di conflitto, apriamo la possibilità di riparazione, negoziazione, responsabilità condivisa¹⁶.

Al tempo stesso, l'esperienza dei movimenti per “liberarsi dalla necessità del carcere” ha tradotto in italiano l'abolizionismo istituzionale: critica al carcere come istituzione totale, attenzione alle pene alternative, riduzione dell'area del punibile, lotta al sovraffollamento, portata avanti tra gli altri da Luigi Manconi¹⁷, Stefano Anastasio

111

¹⁴ Si rimanda a Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 1989; Id., *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Einaudi, 2024.

¹⁵ Nils Christie, *Limits to Pain*, Martin Robertson, 1981; e ancora *Il business penitenziario. La via occidentale al gulag*, trad. it. di Stefano Carducci e Alessandro Fambrini, Elèuthera, 1996.

¹⁶ Si rimanda a Louk Hulsman, “Abolire il sistema penale?”, *Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, n. 1, 1983; Louk Hulsman, Jacqueline Bernat de Célis, *Pene perdute. Il sistema penale messo in discussione* [1982], trad. it. di Vincenzo Guagliardo, Edizioni Colibrì, 2001.

¹⁷ Luigi Manconi, Stefano Anastasio, Valentina Calderone, Federica Resta, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Chiarelettere, 2022.

sia¹⁸, Livio Ferrari¹⁹, Beppe Mosconi²⁰, Massimo Pavarini²¹. Accanto a questo “abolizionismo penale radicale” che prevede in varia forma l’abolizione penitenziaria e poi l’abolizione penale, Pavarini distingue tra l’“abolizionismo istituzionale”, che concentra la critica e l’azione sulla sola prigione e sulle istituzioni segregative affini, e il “riduzionismo penale”, che mira a restringere drasticamente l’area del diritto penale pur considerandolo in parte necessario.

È a questo punto che diventa necessaria una distinzione analitica tra abolizionismo penitenziario e abolizionismo penale. Il primo concentra la critica all’istituzione carceraria come forma estrema di segregazione e produzione di scarto sociale; il secondo investe l’intero apparato concettuale e simbolico del diritto penale, mettendo in discussione le categorie stesse di reato, colpa e punizione. Tra questi due poli si collocano posizioni intermedie – riduzioniste o istituzionali – che mirano a restringere drasticamente l’area del punibile senza rinunciare del tutto al penale come strumento residuale.

... e statunitensi

1
1
2

Nell’ambito statunitense l’abolizionismo si sviluppa come critica materiale del potere, fortemente radicata nell’analisi delle relazioni tra capitalismo, razza e istituzioni penali.

La tradizione abolizionista statunitense, radicata nelle lotte antischiaviste, antirazziste e antimerperialiste, considera la prigione come una continuazione della piantagione con altri mezzi, e affonda le radici nei movimenti di liberazione nera e nelle lotte contro il complesso carcerario-industriale.

La geografa Ruth Wilson Gilmore²² mostra come nuove prigioni sorgano là dove il capitale abbandona territori, creando crisi occupazionali e surplus di forza lavoro; l’attivista Mariame Kaba²³ insi-

¹⁸ Stefano Anastasia, *Le pene e il carcere*, Mondadori, 2022.

¹⁹ Livio Ferrari, Giuseppe Mosconi, *Perché abolire il carcere. Le ragioni di “No Prison”*, Apogeo Editore, 2021.

²⁰ Giuseppe Mosconi, *Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista*, Meltemi, 2024.

²¹ *Ibidem*.

²² La riflessione accompagna tutti i suoi principali lavori: Ruth Wilson Gilmore, *Golden Gulag. Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California*, University of California Press, 2007; Id., *Abolition Geography. Essays Toward Liberation*, Verso, 2022; Id., *Change Everything. Racial Capitalism and the Case for Abolition*, Haymarket Books, 2023.

²³ Mariame Kaba, *We Do This 'Til We Free Us. Abolitionist Organizing and Transforming Justice*, Haymarket Books, 2021.

ste sul carattere processuale dell'abolizionismo, inteso con un insieme di pratiche quotidiane orientate alla riduzione del danno, alla prevenzione della violenza e alla costruzione di forme di responsabilità non punitive. Angela Davis²⁴ colloca il sistema carcerario all'interno di una continuità storica che lega schiavitù, segregazione razziale e incarcерazione di massa. La prigione non rappresenta una deviazione patologica della democrazia liberale, bensì uno dei suoi ordinari strumenti di regolazione delle gerarchie razziali e sociali. In questa lettura, l'abolizionismo non è una negazione del problema della violenza, ma una messa in questione della pretesa del penale di rappresentarne la soluzione.

Ruth Wilson Gilmore mostra che l'abolizionismo non coincide con la sola chiusura delle carceri, ma con la produzione di luoghi di libertà: un principio geografico che oppone le geografie dell'abolizione alle geografie carcerarie. In *Forgotten Places and the Seeds of Grassroots Planning*²⁵ analizza come comunità marginalizzate elaborino forme di pianificazione dal basso capaci di resistere all'*organized abandonment*, la sostituzione strutturale della cura con il confinamento. «Freedom is a place», ripete Gilmore: la libertà è una costruzione collettiva e situata, che prende forma nei territori sottratti alla logica punitiva.

In questa prospettiva, l'abolizionismo diventa un'ecologia politica radicale: è verde, perché denuncia le violenze ambientali che colpiscono le comunità carcerizzate; è rosso, perché mette al centro redistribuzione e giustizia economica; ed è internazionalista, perché intreccia carceralità, migrazione e imperialismo. Questo meccanismo è ciò che Gilmore definisce *prison fix*: un aggiustamento spaziale che rattoppa le contraddizioni del capitalismo globale. Non a caso, il tasso di criminalità era già in calo quando la California avviò la più massiccia espansione penitenziaria della sua storia: invece di redistribuire ricchezza per ridurre la povertà, lo Stato ha investito nella costruzione di gabbie per contenere i poveri.

Una parte rilevante della riflessione abolizionista statunitense insiste inoltre sul ruolo delle vittime come soggetti politici, e non come figure simboliche mobilitate a sostegno dell'inasprimento punitivo. Numerose ricerche ed esperienze mostrano come molte vittime chiedano riconoscimento, protezione materiale, accesso a

²⁴ Si rimanda a: Angela Davis, *Abolition Democracy: Beyond Empire, Prisons, and Torture*, Seven Stories Press, 2005; Id., *La libertà è una lotta costante* [2015], trad. it. di Valentina Salvati, Ponte alle Grazie, 2018; Id., *Aboliamo le prigioni?*, cit.

²⁵ Ruth Wilson Gilmore, "Forgotten Places and the Seeds of Grassroots Planning", in Charles R. Hale (a cura di), *Engaging Contradictions*, University of California Press, 2008.

risorse e possibilità di sottrarsi a dispositivi giudiziari che spesso producono una seconda vittimizzazione. In questa prospettiva, la critica abolizionista non rimuove le vittime, ma contesta l'uso strumentale che il sistema penale fa della loro sofferenza.

Questa distanza tra “reati” e “carcere” è evidente nel contesto statunitense, ma non solo. In più ordinamenti europei, quando si sono ridotti i flussi in entrata (depenalizzazioni mirate, misure non detentive come norma per bassa/media offensività), la popolazione detenuta è calata solo dove, simultaneamente, si è investito in servizi territoriali stabili (centri di gestione delle tossicodipendenze, investimento sulla cura della salute mentale, soluzioni abitative, centri per l'impiego e sostegno al reddito).

Mariame Kaba lo ripete con fermezza: il carcere non ripara, non previene, non restituisce giustizia, ma gestisce in modo burocratico la sofferenza sociale e la ricolloca sul mercato come eccedenza disciplinata. Angela Davis e le autrici di *Abolizionismo, femminismo, adesso*²⁶ precisano che senza un femminismo abolizionista le donne continuano a morire di violenza domestica e sessuale, mentre lo Stato rivendica di proteggerle con lo stesso apparato punitivo che alimenta brutalità, abusi polizieschi e impunità per chi dovrebbe garantire sicurezza. Giulia De Rocco²⁷, osservando da vicino le misure alternative, svela che trasferire la pena dal carcere alla casa o alla comunità, senza cambiare le condizioni materiali di chi ha commesso un reato, equivale a perpetuare isolamento e stigma.

Abolire il carcere è da intendersi come una più diffusa e profonda pratica di vita, non un vuoto di potere: è smettere di credere che lo Stato disciplini per amore della giustizia quando, in verità, punisce per tenere intatti i propri privilegi. È l'invito a farci carico, collettivamente, di ciò che la prigione nasconde: la nostra responsabilità di restituire alla parola “sicurezza” il senso di una casa comune, senza muri né sbarre.

Una storia da recuperare senza cadere nella monumentalizzazione

Una strada per farlo è imparare dalle abolizioni riuscite, o in gran parte riuscite. Sebbene nessuno dei fautori di quelle lotte abbia

²⁶ Angela Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners, Beth E. Richie, *Abolizionismo. Femminismo. Adesso* [2022], trad. it. di Assunta Martinese, **Edizioni Alegre**, 2023.

²⁷ Giulia De Rocco, *Aboliamo il carcere. Immaginiamo un futuro senza prigioni*, Eris **Edizioni**, 2025.

mai parlato di abolizionismo *tout court*, l'esperienza basagliana a Trieste, e la sua traduzione nella legge 180/1978 rappresenta, nel secondo Novecento europeo, il più radicale esperimento di abolizione istituzionale riuscita. Con *L'istituzione negata* Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia non si limitano a denunciare abusi o carenze strutturali del manicomio: nominano l'ospedale psichiatrico come «istituzione della violenza» e ne smontano la logica. La netta divisione tra chi ha potere e chi non ce l'ha, tra chi può decidere e chi è ridotto a oggetto di decisione, produce una forma di violenza costante, spesso legalizzata.

Il concetto chiave elaborato a Trieste è quello di rovesciamento. Non basta umanizzare le pratiche, aprire qualche reparto, moltiplicare gli specialisti: occorre spostare il baricentro di potere e senso. Il rovesciamento significa riportare le istituzioni alla loro funzione dichiarata – curare, proteggere, accompagnare – e, quando questa presa funzione si rivela in contraddizione strutturale con le pratiche, negarne la legittimità. Il manicomio viene allora visto non come luogo “naturale” di cura, ma come strumento di segregazione della devianza psichiatrica, funzionale alla riproduzione di un certo ordine sociale.

Il processo triestino si articola su più piani. C'è un piano giuridico-normativo, che sfocia nella legge 180 del 1978 e abolisce il manicomio come istituzione separata, sostituendolo con servizi territoriali diffusi. C'è un piano organizzativo, che trasforma la gerarchia verticale del reparto in comunità terapeutica, responsabilizzando pazienti e operatori, rompendo i ruoli rigidi di custodia. C'è un piano simbolico, forse il più importante: la nominazione pubblica della violenza istituzionale, la costruzione di alleanze con movimenti, sindacati, amministrazioni locali, la restituzione di parola e cittadinanza alle persone interne.

Il rovesciamento, in questa prospettiva, è una pratica di accorciamento delle distanze: si riducono le asimmetrie tra chi decide e chi subisce, si trasformano le geografie della responsabilità, si ricolloca al centro ciò che era stato confinato ai margini. Basaglia e i suoi non parlano di abolizionismo, ma di deistituzionalizzazione. Di fatto, però, l'operazione è abolizionista: un'istituzione totale viene smontata e sostituita con una costellazione di servizi e relazioni che tentano di fare il lavoro che l'ospedale diceva di fare e non faceva.

Questa esperienza offre almeno tre lezioni decisive. La prima: nessuna abolizione istituzionale è possibile senza alternative credibili. Chiudere il manicomio senza costruire un sistema territoriale di cura avrebbe significato e in parte ha significato nelle fasi di reflus-

115

so e di neo-istituzionalizzazione semplicemente spostare la violenza altrove. La seconda: la trasformazione non è solo normativa, ma culturale. Richiede una revisione profonda delle categorie con cui pensiamo follia, pericolo, cittadinanza, responsabilità. La terza: il rovesciamento è un lavoro quotidiano di nominazione, denuncia, conflitto, costruzione di alleanze. Non si risolve in un atto simbolico o in una legge, ma trova in quella legge il suo momento di cristallizzazione.

La lezione basagliana non va monumentalizzata, ma studiata come un laboratorio concreto su cosa significa destituire un'istituzione totale.

Il manicomio non è stato “riformato” fino a diventare un buon manicomio. È stato rovesciato nella sua legittimità: la segregazione non è stata considerata un prezzo inevitabile della cura, ma una violenza che impediva la cura. Il potere dell'istituzione non stava nei muri, ma nello statuto che autorizzava diagnosi, internamento, cancellazione di diritti e deumanizzazione dei pazienti. Quando quella cornice è stata rovesciata e la cura è stata ridefinita come pratica territoriale, relazionale, comunitaria, il manicomio come edificio ha smesso di reggersi.

Ma la lezione più utile, per il carcere, è anche la più scomoda: abolire un'istituzione non abolisce automaticamente le strutture culturali che la rendevano plausibile. Dopo la chiusura dei manicomii, stigma, esclusione e gestione violenta della sofferenza psichica non sono spariti; si sono spostati. Significa che destituire un apparato richiede contemporaneamente costruzione di alternative e lavoro culturale: nuovi servizi, nuove pratiche, nuove categorie con cui nominare il problema.

È qui che il carcere va letto con la stessa lucidità. Se lo smontiamo senza alternative, la violenza migra: in strada, nelle famiglie, nei confini, nelle altre istituzioni e dispositivi amministrativi, nella polizia. Se lo riformiamo senza cambiare paradigma, la violenza resta e si raffina. Se lo superiamo costruendo alternative, la violenza perde una delle sue principali tecnologie di routine.

L'abolizione come metodo e il lavoro culturale

In questa prospettiva, l'abolizionismo significa un ritorno alla realtà che il penale rimuove. Si tratta di una postura e di un metodo che guarda al mondo come spazio conflittuale ma in cui la società trova nuove forme di gestione della devianza, della sofferenza, del-

la povertà. È un invito scomodo: smettere di trattare il carcere, il confine, il manicomio, la polizia come “male necessario” e cominciare a considerarli per ciò che sono, ossia istituzioni storiche, contingenti, e quindi criticabili, revocabili e infine abolibili.

Alcune strutture possono essere formalmente abolite attraverso atti legislativi: il manicomio, la schiavitù legale, specifiche forme di pena o di misure di sicurezza, configurazioni concrete di polizia o di confine. Altre come il patriarcato, il razzismo, il suprematismo bianco, il capitalismo estrattivo, non possono essere cancellate con una norma poiché sono strutture epistemiche e materiali. La forma e la stratificazione culturale e di saperi che le caratterizzano richiedono processi di lungo periodo, conflitti, trasformazioni profonde e decostruzioni capaci di metterne in discussione i paradigmi. L’abolizionismo deve tenere insieme questi due livelli: la distruzione di apparati concreti da un lato e il necessario rovesciamento dei paradigmi che li hanno resi plausibili.

Se teniamo insieme le traiettorie fin qui richiamate, l’abolizionismo emerge perciò come metodo. Un metodo che si sviluppa lungo alcune linee.

La prima è la nominazione dei dispositivi. Chiamare “Stato penale” ciò che viene raccontato come sicurezza; “istituzione totale” ciò che si presenta come cura; “organized abandonment” ciò che viene archiviato come degrado inevitabile; “necropolitica” ciò che si traveste da gestione neutrale delle frontiere tra vite degne e vite sacrificabili. Senza questa operazione di svelamento, la violenza strutturale resta invisibile, o peggio presentata come risposta necessaria alla violenza altrui.

La seconda è il lavoro sulla memoria e sulla *rememory*²⁸: riportare alla coscienza storica esperienze di abolizione riuscita (la fine della schiavitù legale, la chiusura dei manicomi, la decolonizzazione parziale) per mostrare che ciò che appare “naturale” è in realtà storicamente determinato. Se il manicomio è caduto, se la schiavitù legale è stata abolita, allora anche altre istituzioni oggi considerate “inevitabili” possono essere rimesse in discussione.

La terza è il rovesciamento istituzionale²⁹. Abolire non significa semplicemente distruggere un’istituzione; significa sostituire una logica con un’altra, alternativa. Dal castigo alla prevenzione, dalla segregazione all’infrastruttura di vita (casa, reddito, salute, istruzione, mobilità), dalla neutralizzazione del “problema” alla respon-

²⁸ Il riferimento è qui esplicito al concetto di *rememory* descritto da Toni Morrison nel romanzo *Amatissima*.

²⁹ Franco Basaglia, *op. cit.*

sabilizzazione collettiva. Ogni disinnesco va accompagnato da strumenti alternativi più efficaci della funzione che dicono di rimpiazzare, altrimenti il vecchio apparato uscito dalla porta rischia di rientrare dalla finestra.

La quarta è la definizione di limiti esterni alla violenza legale. Se accettiamo che ogni società esercita una quota di coercizione, l'abolizionismo non finge di poterla azzerare, chiede però che quella violenza sia ridotta al minimo necessario, circoscritta, controllata, sindacata da poteri indipendenti, trasparente, valutabile secondo criteri pubblici di efficacia e giustizia.

La quinta linea è il lavoro culturale. Per attuare l'abolizione delle strutture di dominio serve un'ecologia di attori e pratiche: dai movimenti sociali agli operatori, dai ricercatori ai giornalisti, dagli artisti agli insegnanti, fino agli amministratori locali. Proprio perché tali strutture sono il prodotto di stratificazioni culturali e politiche, è necessario un lessico condiviso che renda dicibile ciò che oggi è percepito solo come disagio o fatalità. Per perseguire tali obiettivi è necessaria una produzione culturale che sottragga fascino alle istituzioni della violenza – il carcere come “castigo giusto”, la frontiera come “porta di casa”, la polizia come unica risposta possibile al conflitto – e apra immaginari praticabili di cura, responsabilità, tutela, sicurezza non armata.

Dire no, come ricordava Mathiesen, non basta a cambiare il mondo. Ma senza quel no – senza il rifiuto di perfezionare l'ingiustizia – nessun sì alternativo diventa pensabile. L'abolizionismo come metodo è esattamente questo: un dispositivo di pensiero e d'azione che prova a rendere praticabile l'idea, scandalosa ma necessaria, di un ordine sociale che non si regga sulla minaccia di releggere alcune vite in luoghi orribili per salvare, simbolicamente, tutte le altre.

Se l'abolizionismo è più di un “no”, per non passare da “vuoto” a “vuoto” è necessario un repertorio di alternative a cui attingere, alternative sia già presenti sia da immaginare. Due piste sono già state messe in campo in tempi recenti, ossia la giustizia riparativa e la giustizia trasformativa.

La giustizia riparativa nasce con l'idea di rispondere al danno riponendo una frattura sociale: tra autore e vittima, tra soggetto e comunità, tra sicurezza e responsabilità. In molte versioni pratiche include mediazione, incontri facilitati, accordi di riparazione, percorsi di riconoscimento e restituzione. La sua ambizione è spostare l'asse dalla pena alla responsabilità. Il rischio, però, è doppio: può diventare ancillare e accessoria rispetto ai meccanismi del sistema penale (una procedura “in più” che non riduce la gabbia),

oppure può essere idealizzata come soluzione universale anche dove non funziona (reati con forte asimmetria di potere o di classe, violenze seriali, contesti di pericolo immediato).

La giustizia trasformativa è più radicale e più esigente poiché non mira solo a riparare il danno, ma a trasformare le condizioni che lo rendono probabile. È una giustizia che lavora sui contesti: potere, dipendenze, patriarcato, povertà, isolamento, cultura della violenza. Tale traiettoria non vuole sostituire automaticamente lo Stato con la comunità (che può essere oppressiva quanto lo Stato); ma cercare piuttosto di costruire infrastrutture sociali capaci di prevenire e gestire conflitti senza ricorrere sistematicamente alla coercizione.

Se non c'è alternativa, il carcere torna sempre, perché offre una scoria: "togliere il problema dalla vista". Se le alternative esistono ma restano sottofinanziate o se diventano semplici rituali, rischiano di produrre nuove violenze. Il rischio attuale è di responsabilizzare senza proteggere, di mediare senza riequilibrare le strutture di potere, di "ricomporre" senza riconoscere l'asimmetria.

Il punto realistico è questo: un progetto abolizionista serio riduce l'area del punibile, disinnesca la detenzione come risposta standard, costruisce risposte differenziate ai conflitti, investe massicciamente in prevenzione sociale, senza eliminare immediatamente ogni forma di coercizione. E soprattutto: rende la punizione una risorsa residuale.

Necessario è partire da un abolizionismo praticabile: ossia una riduzione drastica dell'uso della detenzione e dell'area del punibile; un'espansione reale delle misure non detentive; depenalizzazione mirata dei reati che intercettano marginalità più che violenza grave; investimento stabile in servizi territoriali che oggi vengono chiamati "sociali" come se non fossero sicurezza. È abolizionismo perché riduce la gabbia fino a renderla eccezione residuale, e perché sposta risorse dall'apparato punitivo all'infrastruttura di vita.

Nel frattempo è necessario immaginare anche un abolizionismo di lungo periodo, ossia il necessario lavoro culturale e politico sulle strutture epistemiche che rendono il carcere desiderabile. Qui entrano i tre dispositivi più ostinati: l'idea che la punizione equivalga a giustizia; l'idea che la segregazione equivalga a sicurezza; l'idea che certe vite siano sacrificabili. È un lavoro su immaginari, media, linguaggi, scuola, politiche urbane che si costruisce attraverso le pratiche del conflitto e il lavoro culturale.

Imparare dal manicomio significa accettare una verità: abolire significa ragionare sul cambio radicale delle architetture sociali.